

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemilanove, il giorno 30 del mese di Dicembre presso il Comune di Abbadia San Salvatore, Viale Roma n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Premesso che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i Comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Preso atto che i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia hanno approvato nell'anno 2005 apposita convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Municipale, delegando le funzioni alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Considerato che il Comune di Piancastagnaio ha manifestato la volontà di esercitare in forma associata le funzioni di competenza dei Comuni in materia di polizia locale di cui alla Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" e successive modificazioni ed integrazioni, delegando le funzioni e le competenze alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Che la volontà dell'Ente sopra indicato discende da un'ottica di programmazione d'area che favorisca l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni facenti parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Ritenuto che la gestione coordinata dei servizi di polizia municipale e delle politiche per la sicurezza, realizzata affidando l'esercizio dei servizi e delle funzioni alla Comunità Montana Amiata val d'Orcia, ha consentito un migliore utilizzo delle risorse

umane, un più incisivo presidio del territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore e per il controllo dell'attività edilizia;

Vista la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n. 65/1986, la quale prevede che i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

Vista la Legge Regionale 3 aprile 2006 n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale;

Visto in particolare l'art. 4 di detta legge regionale che stabilisce che "Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge";

Preso atto, inoltre, che la gestione associata dei servizi di Polizia municipale consente di accedere ai contributi di cui alla Legge Regionale n. 40/2001, come indicato dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 238/2004 e successive modifiche e integrazioni, Paragrafo 35 (livello avanzato di integrazione);

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra le parti:

- Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
- Comune di Abbadia San Salvatore;
- Comune di Castiglione d'Orcia;
- Comune di Piancastagnaio;
- Comune di Pienza;
- Comune di Radicofani;
- Comune di San Quirico d'Orcia;

che, allo scopo di confermare l'Ufficio Associato dei servizi di polizia municipale, hanno deciso di esercitare le suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e rappresentano elementi di riferimento per l'interpretazione di essa.

ART. 2

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, ha per oggetto la Gestione associata dei servizi di polizia municipale di cui al paragrafo 35 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 22 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
3. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

ART. 3

Finalità

1. La gestione associata è finalizzata a consentire, attraverso una razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, una gestione economica, efficace ed efficiente del servizio di polizia municipale.
2. La gestione associata, inoltre, è orientata a fornire adeguate risposte ai bisogni della popolazione e del territorio, garantendo, per quanto possibile, una presenza costante, soprattutto nell'ottica della prevenzione nei settori della circolazione e sicurezza stradale, della tutela del patrimonio culturale ed ambientale, dell'attività edilizia e della tutela del consumatore.

ART. 4

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato ha sede nel Comune di Castiglione d'Orcia, località Gallina, Via del Colombaio o in altra sede che verrà stabilita dalla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia nel territorio dei comuni associati.

2. La dotazione organica di tale ufficio è costituita dalla dotazione organica prevista per gli addetti al servizio di polizia municipale dei Comuni associati.
3. Per sopperire a particolari esigenze possono essere effettuate assunzioni da parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, ai sensi della legislazione vigente in materia o affidati incarichi nei limiti delle vigenti disposizioni legislative. Tale personale opera con le stesse modalità e qualificazione giuridica dei dipendenti comunali assegnati al corpo di polizia municipale.
4. L'organizzazione del Servizio è attribuita al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea della Comunità Montana, previo parere preventivo e vincolante della Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati.

ART. 5

Funzioni

1. Il servizio associato è preordinato allo svolgimento unitario dei compiti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative, che prevedono in particolare:
 - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni associati;
 - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni Comunali;
 - d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
 - e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni associati;
 - g) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;
 - h) attività di centrale radio unificata;
 - i) la gestione dei verbali e delle sanzioni;
 - l) la riscossione dei proventi;
 - m) il presidio del territorio per le politiche della sicurezza;
 - n) funzioni, compiti ed attività di cui all'Allegato A alla presente Convenzione.

2. Gli addetti al servizio associato di polizia municipale svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge.
3. Per lo svolgimento di dette funzioni il servizio associato dovrà prevedere un sistema di comunicazione centralizzato delle comunicazioni di servizio.
4. Resta di competenza dei Sindaci per i rispettivi territori l'adozione delle ordinanze di cui agli artt. 50, comma 4 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000.

ART. 6

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

ART. 7

Proventi

1. I proventi dell'Ufficio Associato derivanti dall'attività sanzionatoria e di accertamento, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 5, spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, al netto delle eventuali spese definite in Conferenza dei Sindaci.
2. L'Ufficio Associato, a tal fine, predisporrà con cadenza semestrale il relativo rendiconto.

ART. 8

Rapporto organico e Rapporto Funzionale

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale costituente l'Ufficio, è disciplinato distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti dei sei Comuni associati.
2. Il rapporto organico degli addetti al Servizio è posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza.
3. Il rapporto funzionale dei dipendenti assegnati ai rispettivi Servizi di Polizia Municipale è instaurato con il Corpo di Polizia Municipale e viene sviluppato secondo quanto previsto dal presente atto.

4. Gli addetti al servizio sono in ogni caso sottoposti all'autorità per quanto di propria competenza del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.

ART. 9

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:
 - Il Sindaco è autorità di polizia locale del territorio del Comune di riferimento;
 - La Conferenza dei Sindaci ha il compito di verificare l'andamento della gestione associata e l'attuazione delle attività e dei servizi di competenza dell'Ufficio. Impartisce, inoltre, direttive ed elabora indirizzi che dovranno essere attuati dal Responsabile.
 - Il responsabile del Corpo risponde e si coordina, per gli aspetti operativi amministrativi e organizzativi, con la Comunità Montana che adotta, attraverso i propri organi e uffici, gli atti e i provvedimenti relativi alla organizzazione e alla gestione dell'ufficio del servizio di polizia municipale associato.

ART. 10

Personale di Polizia Municipale

1. Il personale di Polizia Municipale dei Comuni convenzionati e quello dipendente della Comunità Montana assegnato al Corpo svolgono i compiti assegnati e i servizi di gestione associata nel territorio di tutti i Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o con provvedimenti delle autorità.
2. Le attività sono svolte di norma in uniforme. Possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio, previa specifica autorizzazione.

ART. 11

Beni e dotazioni strumentali

1. Il Servizio in argomento si avvale delle strutture organizzative, dei mezzi e degli strumenti operativi degli Enti convenzionati, nonché di quelli che acquisterà successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
2. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio, viene affidata alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, la quale provvede e garantisce la manutenzione degli stessi.

3. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
4. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 12

Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.

ART. 13

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

ART. 14

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2019.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

ART. 15

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

ART. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti nonché alle leggi in materia di Polizia Municipale.
2. In particolare, spetta alla Giunta della Comunità Montana l'elaborazione del Regolamento del Servizio Associato di Polizia Municipale.
3. Inoltre, i Comuni associati si impegnano a rivedere ed armonizzare tutti i propri strumenti regolamentari che riguardano direttamente o indirettamente le competenze e le funzioni del Servizio Associato.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia

Allegato A

Funzioni del Corpo di Polizia Municipale Amiata Val d'Orcia

a) Comprendono tutte le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pastorale ed ambientale, nonché le funzioni demandate da leggi e regolamenti regionali.

b) Comprendono tutte le attività di programmazione, gestione, assistenza tecnica, informazione e divulgazione nei settori zootecnico, agro/silvo/pastorale, alimentare-merceologico, e dei mercati;

- vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico/sanitaria, la vigilanza ittico/venatoria, denunce d'infortuni sul lavoro, occupazione suolo pubblico;

- compiti di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

- opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;

- compiti di informazione, di raccolta di notizie, d'accertamenti, di rilevazioni ed altri compiti previsti da leggi e regolamenti, richiesti dalle competenti autorità, denunce di smarrimento, recepimento oggetti trovati, presa d'atto affitto appartamenti estivi;

- servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente;

- collaborazione, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato e di protezione civile.

- vigilanza nelle materie connesse al DPR n. 616/1977 e testo unico di PS;

- servizi relativi al controllo delle attività edilizie, pratiche e servizi trasporti eccezionali, gas tossici, feste paesane, fiere mercati, pubblici spettacoli e manifestazioni analoghe, manifestazioni sportive non competitive, religiose o politiche;

- accertamenti demografici e tributari;

- accertamenti iscrizione albo artigiani;

- compiti di polizia mortuaria e veterinaria;
- funzioni di messo comunale limitatamente agli atti di propria competenza, funzioni che possono essere estese alla generalità degli atti compresa la tenuta dell'albo pretorio, per specifiche esigenze organizzative di ciascun comune associato;
- comunicazioni di cessione fabbricati;
- pratiche di trattamento sanitario obbligatorio;
- pratiche inerenti le sanzioni amministrative e relative messe a ruolo limitatamente ai procedimenti di propria competenza;
- servizio di accompagnamento dei rappresentanti delle amministrazioni comunali in occasione di manifestazioni, cerimonie ecc., nelle quali è prevista la presenza di coloro che sono addetti al trasporto del gonfalone;
- responsabilità della manutenzione ordinaria delle autovetture e delle attrezzature in dotazione;
- predisposizione, videoscrittura ed esecuzione di ogni atto e provvedimento (proposte di delibere, determine, etc.) inerente le funzioni demandate all'ufficio;
- stipula dei contratti inerenti all'attività di ufficio;
- funzioni di polizia ed infortunistica stradale, pareri tecnici in materia di ordinanze su circolazione stradale, nulla osta per gare sportive, rilascio permessi invalidi;
- ulteriori attribuzioni che potranno derivare dalla applicazione della legge statale o regionale;
- ulteriori attribuzioni che potranno essere stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.